

SPECIALE Legge di Bilancio 2026

La Legge n. 199/2025, c.d. Legge di bilancio 2026, è stata pubblicata sul S.O. n. 42/L della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025. La Legge si compone di 21 articoli e, salvo espressa previsione, esplica i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2026 come previsto dall'art. 21.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Art. 1	Contenuto
<u>Commi 3 e 4</u>	Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche Viene modificato l'art. 11, comma 1, lett. b), TUIR, riducendo l'aliquota IRPEF dal 35% al 33%. Il comma 4 introduce il nuovo comma 5-ter nell'art. 16-ter, TUIR, rimodulando il regime delle detrazioni fiscali. Viene stabilito che per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda è diminuito di un importo pari a 440 euro, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 e dall'art. 15, comma 3-bis, TUIR, in relazione ai seguenti oneri: a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR; b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all'art. 11, D.L. n. 149/2013; c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all'art. 119, comma 4, quinto periodo, D.L. n. 34/2020.
<u>Commi 7 e 12</u>	Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato Con l'obiettivo di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. L'imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro. Ai fini dell'accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso riguardanti le imposte sostitutive, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
<u>Comma 14</u>	Disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica Intervenendo sull'art. 51, comma 2, lett. c), TUIR, viene incrementato da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei "buoni pasto" elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
<u>Comma 17</u>	Locazioni brevi Viene modificato l'art. 1, comma 595, primo periodo, Legge n. 178/2020, limitando, a decorrere dall'anno 2026, l'applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve esclusivamente a 2 immobili (anziché ai 4 previsti) disponendo pertanto che dal terzo immobile (anziché dal quinto), l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale.

<u>Commi 18 - 21</u>	Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere Con l'obiettivo di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 5, Legge n. 287/1991, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi. Tale misura si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro.
<u>Comma 28</u>	Criptovalute Viene implementato l'art. 1, comma 24, Legge n. 207/2024, stabilendo che l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività si applicano con l'aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lett. c-sexies), comma 1, dell'art. 67, TUIR, derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all'art. 3, par. 1, n. 7), Regolamento (UE) 2023/1114. Per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione Europea. Inoltre, non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.
<u>Commi 35 - 40</u>	Assegnazione agevolata beni ai soci Viene riproposto il regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata di beni ai soci, introdotto dall'art. 1, commi da 100 a 105, Legge n. 197/2022. Ambito soggettivo La norma riguarda le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a.. Ambito oggettivo Sono agevolate le seguenti operazioni: a) assegnazione o cessione ai soci, da parte delle società costituite in una delle forme giuridiche ammesse, entro il 30 settembre 2026, della seguente tipologia di beni: - beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell'art. 43, comma 2, primo periodo, TUIR; - beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'attività d'impresa; b) trasformazione delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (non strumentali) in società semplici, entro il 30 settembre 2026. Qualità del socio

	È necessario che, alla data del 30 settembre 2025, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dal 1° gennaio 2026, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025. Modalità di calcolo dell'imposta sostitutiva Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura: - dell'8%; ovvero - del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.
Comma 41	Estromissione agevolata dei beni delle imprese individuali Gli imprenditori individuali, previo pagamento di una imposta sostitutiva IRPEF e IRAP pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, possono estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali di cui all'art. 43, comma 2, TUIR, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni: - i beni sono posseduti al 30 settembre 2025; - le esclusioni devono essere effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 giugno 2027 per la parte rimanente. Infine, è previsto che gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.
Commi 42 e 43	Rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali Viene integralmente sostituito il comma 4 dell'art. 86, TUIR, stabilendo che la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali si ha solo per le plusvalenze: - derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni; - realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni. Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono realizzate.
Commi 51 - 55	Modifica disciplina dei dividendi <u>Regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per le imprese individuali</u>

Viene novellato l'art. 58, comma 2, TUIR, con l'obiettivo di definire il nuovo regime di tassazione delle plusvalenze su partecipazioni applicabile, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF, agli imprenditori individuali.

Le plusvalenze su partecipazioni sono esenti nei limiti del 41,86% del loro ammontare, qualora siano soddisfatti i requisiti del c.d. regime PEX, di cui all'art. 87, TUIR, con l'ulteriore previsione per cui è necessario che le plusvalenze siano realizzate su partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500.000 euro.

Regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per i soggetti IRES

Viene novellato l'art. 87, TUIR, modificando il regime fiscale delle plusvalenze esenti al 95% (c.d. regime PEX) applicabile, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, alle società e agli enti commerciali residenti.

Nello specifico, viene inserito il nuovo comma 1.1, ai sensi del quale il regime di esenzione al 95% si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1, n. 1), e 2, c.c., tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

Viene sostituito il comma 3 dell'art. 87, TUIR, prevedendo che l'esenzione al 95% si applica anche alle plusvalenze realizzate e determinate, ai sensi dell'art. 86, commi 1, 2 e 3, TUIR, relativamente:

- alle partecipazioni al capitale o al patrimonio non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;
- ai titoli e altri strumenti finanziari simili alle azioni, di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), TUIR, di valore non inferiore a 500.000 euro;
- ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Modifiche alla disciplina della ritenuta fiscale sui dividendi

L'art. 27, comma 3-ter, D.P.R. n. 600/1973, viene sostituito prevedendo che la ritenuta dell'1,20%, è operata, a titolo di imposta, sugli utili corrisposti alle società e agli enti non residenti che soddisfano i seguenti requisiti:

- sono soggetti all'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai Decreti emanati ex art. 11, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 239/1996;
- sono residenti negli Stati di cui sopra;
- tali utili sono corrisposti in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'art. 89, comma 2.1, lett. a), TUIR. Perciò deve trattarsi di partecipazioni dirette nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;
- qualora sia soddisfatta la condizione di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, quelli corrisposti in relazione agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a),

	TUIR e ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. Conseguentemente, viene modificata la disposizione contenuta nell'art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 33/2025, con la disposizione sostituita al comma 3-ter, D.P.R. n. 600/1973. <u>Decorrenza e modalità di calcolo dell'acconto</u> Le nuove disposizioni di cui sopra si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sempre dal 1° gennaio 2026, tali disposizioni trovano applicazione anche per i seguenti componenti positivi di reddito: - plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'art. 73, TUIR; - plusvalenze da cessione di titoli e strumenti finanziari simili alle azioni ai sensi dell'art. 44, comma 2, lett. a), TUIR; - proventi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data. A tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente (criterio del FIFO). Infine, in merito al criterio per la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d'imposta 2026, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), applicando il c.d. criterio storico, si considera l'imposta del periodo d'imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d'imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
<u>Commi 82 - 101</u>	Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (ROTTAMAZIONE QUINQUES) Perimetro oggettivo Viene stabilito che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall'omesso versamento: - di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, e agli artt. 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/1972; o - di contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art. 30, D.P.R. n. 602/1973, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui al l'art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Termini di pagamento Il pagamento è effettuato: - in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o - in massimo 54 rate bimestrali, di pari ammontare.

	Per approfondimenti contattare lo studio.
<u>Commi 111 - 115</u>	Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di IVA Contrasto inadempimento IVA Vengono introdotte nuove procedure per contrastare l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento di IVA e per estendere la ritenuta d'acconto ai contribuenti esercenti attività di impresa. Ritenuta a titolo d'acconto per i contribuenti esercenti attività d'impresa Viene modificato l'art. 25, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, stabilendo che la ritenuta deve essere operata con un'aliquota dello 0,5% per l'anno 2028 e dell'1% o a decorrere dall'anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di CPB, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo. La ritenuta non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all'art. 25, comma 1, D.L. n. 78/2010. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate saranno individuate le modalità attuative.
<u>Comma 116</u>	Contrasto alle indebite compensazioni Viene ridotta la soglia prevista per poter accedere alle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, individuandola in 50.000 euro. Il divieto di compensazione, (con la sola eccezione dei crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL) opera in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 50.000 euro.
<u>Commi 126 - 128</u>	Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro. Il contributo è pari a 2 euro per ciascuna spedizione ed è riscosso dagli uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.
<u>Comma 144</u>	Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni Modificando l'art. 5, comma 2, Legge n. 448/2001, è aumentata l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21%.
<u>Commi 153- 155</u>	Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2026 Viene riconosciuto un esonero parziale dalla quota dei contributi di previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, con riferimento ad assunzioni nell'anno 2026, mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per profili non dirigenziali) e con riferimento a omologhe trasformazioni, nel medesimo anno 2026, di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a

	tempo indeterminato. Con D.M. saranno determinate le misure attuative.
Commi 427 - 436	Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (IPERAMMORTAMENTO) Perimetro soggettivo Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale ex R.D. n. 267/1942, D.Lgs. n. 14/2019, o altre Leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ai fini dell'ammissione è comunque sempre richiesto il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Perimetro oggettivo L'agevolazione compete in relazione agli investimenti in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Gli investimenti devono consistere in: a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli Allegati IV e V annessi alla Legge n. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) e c), D.L. n. 181/2023. Misura dell'agevolazione Il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura: - del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; - del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; e - del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. Adempimenti Per l'accesso al beneficio l'impresa deve trasmettere in via telematica, tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite



comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Fruizione

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024.

Recapture

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica:

- il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione; ovvero
- il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto,

non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Accesso al beneficio

Con Decreto MIMIT, da adottare entro 30 giorni dal 1° gennaio 2026, saranno stabilite le modalità attuative.

Calcolo acconto 2026

La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto dell'agevolazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Montecchio Maggiore, 9 febbraio 2026

Cordiali saluti.